

M DG		
04701402200 - TRIBUNALE DI PISTOIA		
Prot.N. _____		
8 GIU. 2023		
UOR SEGRETERIA	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Prot. 389/2023 int.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA e CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA

*in materia di Curatori speciali del minore in applicazione
delle norme introdotte dalla L. 206/2021*



1. Premessa

Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Pistoia Prot. n. 555/2022 del 6 settembre 2022 è stato costituito un tavolo tecnico per provvedere alla predisposizione di un Protocollo per la fissazione dei criteri di accesso a un elenco ufficiale/registro contenente i nominativi dei curatori speciali del minore alla luce delle norme introdotte dalla L. 206/2021.

La legge delega n. 206 del 2021 (entrata in vigore già il 22 giugno 2022) ha previsto la novella degli artt. 78 e 80 cpc: il processo minorile amplia le ipotesi in cui il minore debba essere rappresentato tecnicamente nel processo da un difensore, e deve essere integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cpc.

La normativa della legge delega è stata trasferita dagli artt. 78 e 80 cpc all'art. 473-bis.7 e bis 8 cpc.

La nomina del curatore speciale del minore, cui consegue la sua partecipazione come parte necessaria del processo, si impone nella controversia sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale (se esercitata dal PM verso entrambi o di uno dei genitori verso l'altro), nelle controversie sull'allontanamento del figlio minore, soggetto a sindacato giurisdizionale ai sensi dell'art. 403 cc, e di affido preadottivo ai sensi degli artt. 2 ss. della l. n. 184/1983, nonché nei casi in cui ne faccia richiesta il minore che ha compiuto quattordici anni. In aggiunta, nei casi in cui il livello di conflittualità in causa dei genitori induce il giudice a ritenere inadeguata la rappresentanza processuale del minore da parte di entrambi i genitori.

2. Protocollo per la predisposizione e l'aggiornamento e la fissazione dei criteri di accesso ad un Elenco contenente i nominativi degli avvocati disponibili ad assumere l'incarico di curatori speciali del minore alla luce delle norme introdotte dalla L. 206/2021 nonché per l'istituzione di un Tavolo tecnico permanente

Il Tribunale di Pistoia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, con il presente Protocollo, intendono:

- promuovere la predisposizione e il periodico aggiornamento di un Elenco di avvocati disponibili ad assumere l'incarico di curatori speciali nell'interesse dei minori, cooperando per la formazione e tenuta di detto elenco;
- collaborare per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, tenuto conto della delicatezza di tale Ufficio;
- verificare, in un'ottica di leale cooperazione istituzionale, le maggiori criticità verificatesi nell'applicazione dell'istituto a livello nazionale e distrettuale, al fine di proporre soluzioni migliorative e buone prassi giudiziarie.

In tale ottica, i soggetti firmatari del Protocollo intendono, oltre che predisporre l'Elenco degli avvocati disponibili ad assumere l'incarico di curatori nell'interesse dei minori e condividerne l'organizzazione, istituire un Tavolo tecnico permanente funzionale alla collaborazione costante e continua per le finalità esposte nonché all'opportuno coordinamento tra operatori di questa parte sensibile del settore giustizia.

3. Criteri di accesso a un Elenco contenente i nominativi degli avvocati del foro disponibili ad assumere l'incarico di curatori speciali del minore, alla luce delle norme introdotte dalla L. 206/2021

I soggetti firmatari del presente Protocollo riconoscono che i criteri di accesso all'Elenco indicato sono individuati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia sulla base dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo da non meno di tre anni;
- non avere subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- non aver subito condanne penali definitive;
- essere in regola con l'adempimento dell'obbligo formativo;
- aver maturato, nell'anno anteriore alla domanda, formazione nella specifica materia del Curatore Speciale del Minore e della Tutela dei Minori;
- in aggiunta o in alternativa al requisito della formazione specifica, aver maturato esperienza specifica nell'ultimo triennio antecedente alla domanda, avendo ricoperto detto incarico in numero non inferiore a cinque casi.

In ragione di ciò, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia si impegna ad aggiornare periodicamente l'Elenco ed a verificare la permanenza dei suddetti requisiti; si impegna, altresì, a fornire al Tribunale di Pistoia il formato del proprio Elenco con periodicità semestrale.

Il Tribunale di Pistoia, a propria volta, si impegna a comunicare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia eventuali elementi di propria conoscenza che possano assumere rilevanza nel compito di aggiornamento e verifica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.

4. La leale cooperazione tra i soggetti del Protocollo e i curatori speciali del minore

Nell'ottica della leale cooperazione tra operatori di giustizia, i soggetti firmatari e i curatori nominati, ciascuno per propria competenza, assumono i seguenti impegni:

- a) garantire che la scelta dei curatori avvenga in base del principio tendenziale della rotazione degli incarichi;
- b) il curatore nominato potrà presentare rifiuto motivato, indicativamente entro i dieci giorni successivi alla comunicazione;
- c) in caso di accettazione dell'incarico, il curatore nominato depositerà una dichiarazione di impegno secondo il seguente schema:

"il professionista incaricato si impegna:

1) a svolgere l'Ufficio in assenza di alcuna situazione di conflitto di interessi, con particolare dovere di competenza, rispetto dei canoni deontologici e dei principi di lealtà e correttezza, nel supremo interesse del minore nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso e delle Convenzioni internazionali;


2) ad agire in perfetta autonomia e ad ispirarsi al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi ed ai contenuti del procedimento;

3) a evitare ogni profilo di incompatibilità e ad astenersi dall'assumere l'incarico di difensore/curatore speciale del minore nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare;

4) a intrattenere, con tutti gli altri soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del minore, rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, interloquendo con tutte le figure istituzionali e sociosanitarie di riferimento nel caso concreto;

5) nel caso in cui il minore sia parte offesa in un procedimento penale, a mantenere rapporti costanti con il curatore speciale del minore nel procedimento penale stesso e in caso sia nominato egli stesso curatore nel procedimento penale a mantenere contatti con il difensore nominato.

6) a costituirsi tempestivamente e a partecipare personalmente alle udienze, salvo, in caso di necessità, provvedere a farsi sostituire da professionista con formazione specifica e qualificata e con conoscenza degli atti di causa;



7) a mantenere la segretezza degli atti e delle informazioni e, nei casi di affidamento a rischio giuridico del proprio assistito, della residenza e del domicilio del minore;

8) a procedere all'ascolto del minore ultra dodicenne o anche di età inferiore laddove capace di discernimento, in condizioni protette e nelle ipotesi previste dalla legge, avendo cura di fornire al minore, anche in relazione alla sua età, le adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo e ai compiti del curatore, a far comprendere l'oggetto del procedimento che lo riguarda e le decisioni che saranno assunte, avendo cura di precisare che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione, ma non necessariamente accolta";

d) la nomina del curatore, oltre a essere motivata, sarà il più possibile precisa e puntuale con riferimento ai poteri sostanziali e processuali del curatore e alle attività da svolgere;

e) il Tribunale si impegna, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, a risolvere eventuali criticità applicative nell'esecuzione pratica dei poteri attribuiti al curatore;

f) riguardo l'ascolto del minore, le parti danno atto che potrà essere attivata la richiesta di supporto da parte del Servizio sociale o del consulente nominato, ove presenti, o l'attivazione dei protocolli attualmente vigenti tra il Tribunale e Istituzioni certe;

g) le parti si impegnano a partecipare alle iniziative di formazione che si renderanno necessarie per il miglioramento dell'Istituto del curatore dei minori;

h) i curatori dei minori assicurano il costante aggiornamento professionale e la formazione specifica necessaria per il proprio ruolo;

i) le parti si impegnano alla verifica dello stato dell'arte degli obiettivi del Protocollo nonché del corretto andamento dei compiti di tutti gli operatori del settore.

5. Il Tavolo tecnico permanente: modalità operative


Il Tavolo tecnico permanente è composto dai soggetti firmatari del presente Protocollo o da persone delegate; potrà, ciascuno per la propria competenza, invitare o consultare, per singoli argomenti, ulteriori soggetti in grado di fornire un contributo specialistico al lavoro del Tavolo.

Il Tavolo tecnico permanente si riunisce con cadenza almeno annuale.

Pistoia, 6 giugno 2023

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati

Cecilia Turco



Il Presidente del Tribunale

Maurizio Barbarisi

